

N. 00952/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2008 REG.RIC.

N. 00280/2010 REG.RIC.

N. 01514/2010 REG.RIC.

N. 00488/2011 REG.RIC.

N. 01041/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Garessio Viola Eolica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola,
Antonella Borsero, con domicilio eletto presso Antonella Borsero in Torino, via Pietro Micca, 21;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso Eugenia Salsotto in Torino, piazza Castello, 165;
Provincia di Cuneo, Comune di Garessio;

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2010, proposto da:

Garessio Viola Eolica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Borsero, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso Antonella Borsero in Torino, via Pietro Micca, 21;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentata e difesa dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso Eugenia Salsotto in Torino, piazza Castello, 165;
Provincia di Cuneo, Comune di Garessio, Comune di Viola, Comune di Pamparato;

sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2010, proposto da:

Garessio Viola Eolica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Borsero, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso Antonella Borsero in Torino, via Pietro Micca, 21;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Comune di Pamparato, Comune di Viola, Comune di Garessio, Provincia di Cuneo;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso Eugenia Salsotto in Torino, piazza Castello, 165;

sul ricorso numero di registro generale 488 del 2011, proposto da:

Garessio Viola Eolica Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Borsero, Mario Bucello, Simona Viola, Bruno Emilio Tonoletti, Cristina Leone, con domicilio eletto presso Antonella Borsero in Torino, via Pietro Micca, 21;

contro

Provincia di Cuneo;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza Province di Torino -Asti -Cuneo-Biella Vercelli; Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni Architettonici e Paesaggio del Piemonte;
Comune di Garessio, Comune di Viola, Comune di Pamparato;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso Eugenia Salsotto in Torino, piazza Castello, 165;

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2011, proposto da:

Garessio Viola Eolica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Leone, Antonella Borsero, Mario Bucello, Simona Viola, Bruno Emilio Tonoletti, con domicilio eletto presso Antonella Borsero in Torino, via Pietro Micca, 21;

contro

Comune di Garessio; Provincia di Cuneo; Comune di Viola; Comune di Pamparato; Asl Cn 1 di Cuneo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Piemonte, Comando Provinciale Vigili del Fuoco + Altri;

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero Beni e Attività Culturali, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso Eugenia Salsotto in Torino, piazza Castello, 165;

per l'annullamento:

- I) quanto al ricorso n. 227 del 2008:

dell'atto prot. n. 9548/bap emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte in data 3/12/2007; dell'atto prot. n. 11809/0824 emesso dalla Regione Piemonte in data 7/12/2007; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso;

- con i motivi aggiunti, depositati il 9.3.2010 nel ricorso n. 287/08:

del verbale di Conferenza di Servizi del 25.1.2010; dell'atto prot. 1054-34.10.09/466 del 21.1.2010 emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli; dell'atto prot. n. 3498/D130814 del 25.1.2010 della Regione Piemonte; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso, ivi incluso l'art. 13, comma 8, lett. b) e comma 9, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte adottato con Delibera di Giunta Regionale 4.8.2009 n. 53-11975;

- con i motivi aggiunti, depositati il 21.12.2010 nel ricorso n. 227/08:

la nota prot. n. 21398 cl. 34.10.09/466.742.1189 in data 5/10/2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;

della nota prot. 41161/DB814 del 6.10.2010 della Regione Piemonte;

- con i motivi aggiunti, depositati il 26.4.2011 nel ricorso n. 227/08:

della nota del 14.2.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione in data 9.2.2011; nonché dei verbali degli incontri di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9.12 e 2.2. e di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso, ivi inclusi la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. 1466 in data 24.1.2011 e la nota prot. 0085351 del 18.11.2010 della Provincia di Cuneo;

- nonché per i motivi aggiunti del 16.9.2011 nel ricorso n. 227/08:

della determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA della Provincia di Cuneo n. 2892 in data 21.6.2011, pervenuta il 6 luglio 2011 con nota accompagnatoria prot. del 24.6.2011, nonché occorrendo di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, quand'anche sconosciuto.

- II) quanto al ricorso n. 280 del 2010:

del verbale di Conferenza di Servizi del 25.1.2010; dell'atto prot. 1054 - 34.10.09/466 del 21.1.2010 emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, esprimente nuovo parere negativo alla realizzabilità in località Prato Rotondo, nei comuni di Garessio, Viola e Pamparato, provincia di Cuneo, del progetto di impianto eolico

presentato dalla ricorrente ed integrato alla luce delle risultanze delle Conferenze di Servizi indette ai sensi degli artt. 12 e 13 l.r. Piemonte n. 40/98 e s.m.i.; dell'atto prot. n. 3498/D130814 del 25.1.2010 emesso dalla Regione Piemonte; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso, compresi i commi 8 lett. b) e 9 dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte adottato con Delibera di Giunta Regionale 4.8.2009 n. 53-11975;

- con i motivi aggiunti depositati il 21.12.2010 nel ricorso n. 280 del 2010:

la nota prot. n. 21398 cl. 34.10.09/466.742.1189 in data 5/10/2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;

della nota prot. 41161/DB814 in data 6.10.2010 della Regione Piemonte;

l'art. 13, comma 8, lett. b) e comma 9, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte adottato con Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 53-11975

con i motivi aggiunti, depositati il 26.4.2010:

della nota del 14.2.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione in data 9.2.2011; nonché dei verbali degli incontri di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9.12 e 2.2. e di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso, ivi inclusi la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. 1466 in data 24.1.2011 e la nota prot. 0085351 del 18.11.2010 della Provincia di Cuneo;

- nonché per i motivi aggiunti del 16.9.2011 nel ricorso n. 280 del 2010:

della determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA della Provincia di Cuneo n. 2892 in data 21.6.2011, pervenuta il 6 luglio 2011 con nota accompagnatoria prot. del 24.6.2011, nonché occorrendo di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, quand'anche sconosciuto.

- quanto al ricorso n. 1514 del 2010:

della nota prot. n. 21398 cl. 34.10.09/466.742.1189 in data 5.10.2010 del MIBAC - Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, recante un nuovo parere negativo alla realizzabilità del progetto di impianto eolico presentato dalla ricorrente;

della nota prot. 41161/DB814 in data 6.10.2010 della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, recante un nuovo parere paesaggistico negativo sul medesimo progetto;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso, ivi incluso l'art. 13, comma 8, lett. b) e comma 9, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte adottato con Delibera di Giunta Regionale 4.8.2009 n. 53-22975;

- con i motivi aggiunti, depositati il 26.4.2011 nel ricorso n. 1514 del 2010:

della nota del 14.2.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione in data 9.2.2011; nonché dei verbali degli incontri di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9.12.10 e 2.2.11 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso, ivi inclusi la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. 1466 in data 24.1.2011, la nota prot. 0085351 del 18.11.2010 della Provincia di Cuneo, la nota prot. n. 21398 cl. 34.10.09/466.742.1189 in data 5/10/2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;

l'art. 13, comma 8, lett. b) e comma 9, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte adottato con Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 53-11975 ;-

- nonché per i motivi aggiunti del 16.9.2011 nel ricorso n. 1514 del 2010:

della determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA della Provincia di Cuneo n. 2892 in data 21.6.2011, pervenuta il 6 luglio 2011 con nota accompagnatoria prot. del 24.6.2011, nonché occorrendo di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, quand'anche sconosciuto.

- quanto al ricorso n. 488 del 2011:

della nota del 14.2.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione in data 9.2.2011; nonché dei verbali degli incontri di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9.12 e 2.2.2011, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o eventualmente connesso, ivi inclusi la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. 1466 indata 24.1.2011, la nota prot. 0085351 del 18.11.2010 della Provincia di Cuneo, la nota prot. n. 21398 cl. 34.10.09/466.742.1189 in data 5/10/2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;

l'art. 13, comma 8, lett. b) e comma 9, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte adottato con Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 53-11975;

- nonché per i motivi aggiunti del 16.9.2011 nel ricorso n. 488 del 2011:

della determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA della Provincia di Cuneo n. 2892 in data 21.6.2011, pervenuta il 6 luglio 2011 con nota accompagnatoria prot. del 24.6.2011, nonché occorrendo di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, quand'anche sconosciuto.

- quanto al ricorso n. 1041 del 2011:

a) della determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA della Provincia di Cuneo n. 2892 in data 21.6.2011, pervenuta il 6 luglio 2011 con nota accompagnatoria prot. del 24.6.2011, nonché occorrendo di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, quand'anche sconosciuto, ivi espressamente inclusi:

b) della delibera del Consiglio dei Ministri in data 9.2.2011, già impugnata con il ricorso rg. n. 488/2011 unitamente ai verbali delle riunioni del Consiglio del 9.12.2010 e 2.2.2011, ed espressivamente presupposta dalla determinazione di VIA impugnata in via principale;

c) la nota prot. n. 21398 cl.34.10.09/466.742.1189 in data 5.10.2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli e la nota prot. 41161/DB814 in data 6.10.2010 della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, recanti parere negativo sulla compatibilità paesaggistica del progetto di parco eolico de quo, già impugnate con il ricorso rg. n. 1514/10 ed espressamente presupposte dalla determinazione di VIA impugnata in via principale;

d) nonché, se ed in quanto occorrere possa, la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. n. 1466 in data 24.1.2011, oggetto di istanza istruttoria nel ricorso rg. n. 488/2011 e conosciuta dalla ricorrente solo a seguito della sua produzione in giudizio, lo scorso 29.6.2011 e la nota della medesima Soprintendenza prot. 957 in data 18.1.2011 da essa richiamata;

e) nonché l'art. 13, comma 8, lett. b) e comma 9, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato con delibera di Giunta Regionale 4.8.2009 n. 53-11975, già impugnato con i ricorsi rg. 280/10, 1514/10 e 488/11.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nel corso dell'anno 2006 la ricorrente società Garessio Eolica s.r.l. presentava alla Provincia di Cuneo istanza di valutazione di compatibilità ambientale ed autorizzazione unica relativa ad un progetto di parco eolico da realizzarsi nei comuni di Garessio, Viola e Pamparato , il quale all'origine contemplava l'installazione di 26 turbine eoliche con potenza unitaria di 2 MW ciascuna.

Convocata una prima Conferenza di Servizi ed esperito sopralluogo emergeva la possibile incompatibilità ambientale del progetto in ragione della vicinanza del Castello di Casotto, vincolato con apposito decreto ministeriale , e della visibilità da esso di alcune delle turbine. La società presentava allora un secondo progetto ridimensionato, con numero di turbine ridotto a 19: anche su di esso, tuttavia, la Soprintendenza e la Regione Piemonte esprimevano, in occasione di una seconda riunione della Conferenza di Servizi, parere negativo, rispettivamente con note n. 9548 del 3 dicembre 2007 e n. 11809/0824 del 7 dicembre 2007, entrambe impugnate innanzi a questo Tribunale nell'ambito del ricorso rubricato al n. 227/08 di R.G.

2. La società ricorrente nel frattempo decideva di apportare al progetto ulteriori modificazioni per adeguarlo alle indicazioni emerse in Conferenza di servizi.

In occasione della Conferenza di servizi del 25 gennaio 2010 la Soprintendeva esprimeva, su tale nuovo progetto, il parere negativo di cui alla nota n. 1054-34.10.09/466. In senso negativo si esprimeva anche il Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte con la nota n. 3498 del 25 gennaio 2010. Detti pareri erano motivati con riferimento alla presunta contrarietà del progetto alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (in prosieguo P.P.R.) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ed in particolare con l'art. 13 comma 9, che pone un divieto di edificazione su vette e crinali.

Gli anzidetti pareri unitamente alla presupposta normativa paesaggistica venivano impugnati dalla società ricorrente con autonomo ricorso, rubricato al n. 280/2010 R.G., nonché con motivi aggiunti nell'ambito del giudizio n. 227/08.

3. Nell'agosto 2010 la società presentava una nuova proposta progettuale che contemplava una ulteriore riduzione delle turbine, che venivano portate a 12 allo scopo di aumentare lo spazio esistente tra ognuna di esse e di rimuovere quelle che creavano un problema di intervisibilità con il Castello di Casotto e quelle collocate sul crinale. La riduzione del numero delle turbine induceva però la società ad aumentarne l'altezza onde aumentarne la produttività.

Con nota del 5 ottobre 2010 la Soprintendenza esprimeva un nuovo parere negativo motivato sia dalla interferenza del parco con la zona vincolata a tutela del Castello di Casotto e con zona boscata tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. d) e g) del D. L.vo 42/04, sia in ragione della violazione del vincolo inedificabilità individuata dall'art. 13 del P.P.R.

La Regione Piemonte, dal canto suo, con nota del 6 ottobre 2010 reiterava il parere paesaggistico

Detti pareri venivano impugnati dalla società ricorrente sia in via autonoma, nel giudizio n. 1514/2010 R.G., sia con motivi aggiunti depositati nei giudizi 227/08 R.G. e 280/10 R.G.

4. Persistendo da parte della Soprintendenza e della Regione Piemonte il dissenso al progetto, la Provincia di Cuneo, in qualità di amministrazione precedente, rimetteva la questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 *quater* della L. 241/90.

Al termine del confronto, nell'ambito del quale la Soprintendenza ribadiva la posizione già assunta, il Consiglio dei Ministri, con nota del 9 febbraio 2011, deliberava di far proprie le osservazioni espresse dalla Soprintendenza dando atto *"che sulla base delle predette osservazioni, che integralmente si recepiscono, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso."*

5. Tale provvedimento veniva impugnato dalla società ricorrente sia in via autonoma, nell'ambito del giudizio n. 488/2011, sia con motivi aggiunti, nell'ambito dei giudizi n. 227/08, 280/2010, 1514/2010.

6. A conclusione del procedimento la Provincia di Cuneo, con determinazione n. 2892/2011, esprimeva il diniego definitivo alla valutazione di impatto ambientale ed alla autorizzazione unica in ragione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza e dalla Regione Piemonte: tale determinazione veniva impugnata in via autonoma nell'ambito del giudizio n. 1041/2011 e con motivi aggiunti nell'ambito dei giudizi 227/08, 280/2010, 1514/2010 e 488/2011.

7. A sostegno dei ricorsi la ricorrente ha dedotto plurime doglianze, che saranno in appresso esaminate.

8. Si sono costituiti nei vari giudizi sia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia la Regione Piemonte, sia, infine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i quali tutti hanno chiesto la reiezione dei ricorsi, trattenuti a decisione alla udienza pubblica del 19 aprile 2012.

DIRITTO

9. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, che hanno tutti ad oggetto i medesimi provvedimenti, ciascuno di essi afferente ad un unico procedimento.

10. Può inoltre essere immediatamente dichiarata l'improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dei ricorsi n. 227/08 R.G. e 280/2010 R.G., i quali hanno ad oggetto, da una parte, i pareri negativi che la Soprintendenza e la Regione Piemonte hanno reso su ipotesi progettuali ormai superate e, d'altra parte, provvedimenti che risultano ritualmente impugnati nell'ambito degli altri ricorsi in epigrafe indicati.

11. Passando alla disamina del ricorso n. 1514/2010 il Collegio osserva quanto segue.

11.1. Con l'atto introduttivo di tale giudizio la ricorrente impugna il parere negativo di cui alla nota n. 21398 cl. 34.10.09/466.742.1189 del 5 ottobre 2010 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, avente ad oggetto il progetto di parco eolico nell'ultima versione ridotta a 12 turbine.

Con tale ricorso viene altresì impugnata la nota della Regione Piemonte - Direzione Programmatica Strategica, Politiche territoriali e Edilizia, n. 41161/DB814 del 6 ottobre 2010, recante nuovo parere paesaggistico negativo sul medesimo progetto.

11.2. Nella sopra indicata nota la Soprintendenza ha espresso parere negativo sulla nuova proposta progettuale unicamente in considerazione del fatto che le previsioni progettuali non rispettano le prescrizioni dell'art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 ed in regime di salvaguardia. In particolare la Soprintendenza, dopo aver ricordato che secondo la indicata norma di P.P.R. *“nelle aree di montagna sono vietati interventi di nuova edificazione o di sistemazione del terreno ricadenti in un intorno di 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4”*, ha rilevato che anche la nuova soluzione progettuale prevede la dislocazione sia di una parte degli aerogeneratori che di una parte delle opere di sistemazione del terreno necessarie per la realizzazione e l'adeguamento della viabilità di accesso al sito, al fine di collocarle all'esterno della fascia di inedificabilità assoluta.

La Soprintendenza ha quindi concluso il parere indicando alcune prescrizioni vincolanti ai fini dell'assenso, e cioè: 1) la localizzazione degli aerogeneratori nel rispetto dl quanto previsto dall'art. 13 delle N.T.A. al P.P.R.; 2) l'assenza di qualsiasi rapporto di intervisibilità tra l'impianto eolico ed il complesso monumentale del Castello di Valcasotto e della Correria, entrambi sottoposti a tutela ai sensi del D.M. 28/01/1981, considerando la visuale non solo dalla corte principale del castello ma anche dalla certosa retrostante e dalla corte della Correria; 3) riduzione dell'altezza degli aerogeneratori in modo da limitarne l'impatto visivo e paesaggistico dai centri storici di Garessio e Viola, dal santuario di Valsorda e dai percorsi escursionistici panoramici presenti nella zona di intervento e sulla cresta del Bric Mindino; 4) predisposizione di più puntuale progetto di adeguamento dei percorsi esistenti, per la realizzazione dei nuovi tratti stradali, delle piazze di

servizio degli aerogeneratori e della stazione terna, in modo da ridurre, per quanto possibile, i tagli artificiosi dei pendii, le dimensioni delle sezioni trasversali dei percorsi, specialmente ad alta quota.

11.3. Con il parere del 6 ottobre 2010 la Regione Piemonte ha invece reiterato il parere negativo “*in quanto il progetto in questione da una parte risolve il problema dell'intervisibilità prevedendo l'eliminazione delle torri originariamente collocate sulle pendici del Monte Mindino e visibili dal complesso del Castello Reale di Casotto, della Certosa e della cosiddetta Correr, ma per la quasi totalità delle restanti dodici torri contrasta con quanto previsto dal Piano Paesaggistico della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 che all'art. 13 per quanto riguarda gli aspetti prescrittivi delle aree montane afferma che “sono vietati interventi di nuova edificazione o di sistemazione del terreno ricadenti in un intorno di 50 metri dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati dalla Tac. P4 del Piano.”.*”

11.4. La ricorrente ha quindi articolato censure sia nei confronti dei menzionati pareri sia, in via subordinata, nei confronti dell’art. 13 delle N.T.A., ove da interpretarsi nel senso indicato negli impugnati pareri.

In particolare la ricorrente ha dedotto:

- I) illegittimità dei pareri della Soprintendenza e della Regione per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 8 lett. b) delle N.T.A. del P.P.R., per violazione dell’art. 12 D. L.vo 387/03 e dell’art. 13 della direttiva 2009/28/CE, del principio di specialità riferito alla disciplina autorizzativa e localizzativa degli impianti da fonti rinnovabili: il divieto di cui al più volte citato art. 13 comma 9 delle N.T.A del P.P.R. non si applicherebbe agli impianti eolici, sia per la ragione che non costituiscono opere di “edificazione”, sia per la ragione che le prescrizioni pianificatorie sono elaborate con riferimento ad una differente utilizzazione del territorio, sia infine per il fatto che lo stesso art. 13, al comma 8 lett. b) contempla espressamente la possibilità di realizzare impianti eolici su vette e crinali.

II) illegittimità dell’art. 13 delle N.T.A. del P.P.R. per violazione dell’art. 12 del D.L.vo 387/03 e dell’art. 13 della Direttiva n. 2009/28/CE, per violazione dell’art. 41 Cost.: l’art. 13 in esame sarebbe generico in quanto non consente di identificare compiutamente le vette ed i crinali tutelati ai sensi del comma 8 lett. b) e del comma 9, finendo così per istituire un divieto assoluto e generalizzato di realizzare impianti eolici su crinali e vette. L’art. 12 del D. L.vo 283/03, come interpretato dalla Corte Costituzionale, imponeva poi alla Regione Piemonte di attendere l’emanazione delle linee guida nazionali prima di istituire dei divieti alla allocazione degli impianti eolici. Risulterebbe inoltre violata la disciplina europea, che riconosce il carattere di interesse pubblico primario allo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché l’art. 41 della Cost., risultando menomata l’iniziativa economica.

III) intervenuta perdita di efficacia dell’art. 13 comma 8 lett. b) e comma 9 delle N.T.A. del P.P.R.

L’entrata in vigore delle linee guida nazionali, approvate con D.M. 10 settembre 2010, avrebbe comportato la caducazione, o quantomeno la momentanea inefficacia, delle norme in esame, stante che l’individuazione dei siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili deve avvenire, a norma dell’art. 17 delle linee guida, in esito ad apposita istruttoria espletata nell’ambito del procedimento di programmazione finalizzato a definire le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di *burden sharing*;

IV) illegittimità dell’art. 13 comma 8 lett. b) e comma 9 delle N.T.A. del P.P.R. per violazione dell’art. 143 D. L.vo 42/04: le prescrizioni contenute in tali norme sono eccessivamente generiche

ed estese e quindi contravvengono al principio per cui la pianificazione paesaggistica é chiamata a determinare con esattezza le zone soggette a tutela paesaggistica e la relativa disciplina prescrittiva;

V) illegittimità dell'art. 13 comma 8 lett. b) e comma 9 delle N.T.A. del P.P.R. per violazione delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 nonché della direttiva 2009/28/CE: i siti non idonei alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non possono essere costituiti da porzioni di territorio significative o genericamente individuate o comunque di dimensioni non giustificate da specifiche esigenze di tutela. Il divieto generalizzato derivante dall'art. 13 comma 9 comporterebbe, poi, la sottrazione allo sfruttamento produzione di energia eolica proprio delle zone a ciò maggiormente vocate;

VI) illegittimità dei pareri della Soprintendenza e della Regione per mancata ponderazione degli interessi, per difetto di proporzionalità, per violazione delle linee guida in relazione alle indicazioni di cui all'Allegato Tecnico al DPCM 12.12.1985: il parere della Soprintendenza esprime un aprioristico rifiuto a qualsiasi modifica del territorio, così omettendo di effettuare un bilanciamento tra l'interesse paesaggistico e gli altri interessi concorrenti;

VII) illegittimità del parere della Soprintendenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90, insufficiente motivazione, violazione dell'art. 97 Cost., difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza: il parere della Soprintendenza non tiene conto del notevole sforzo compiuto dalla società ricorrente per ridurre la visibilità dell'impianto dal Castello di Casotto, e conclude pretendendo l'osservanza di prescrizioni a carattere pretestuoso, sproporzionate ed irragionevoli;

VIII) illegittimità del parere della Regione per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L.R. 32/08 e dell'art. 146 D. L.vo 42/04, per non aver compiuto la Regione valutazioni autonome da quelle della Soprintendenza.

11.5. Il ricorso in esame merita di essere accolto: coglie infatti nel segno la censura con la quale si lamenta che nel caso di specie non avrebbe potuto trovare applicazione la prescrizione di tutela di cui all'art. 13 comma 9 delle N.T.A. del P.P.R.

L'art. 13 delle N.T.A. del P.P.R. é dedicato alle aree di montagna, é composto di nove comma ed é suddiviso in tre parti: i primi quattro comma sono dedicati alle indicazioni generali; il quinto, sesto e settimo comma enunciano le direttive di tutela; l'ottavo ed il nono comma contengono delle prescrizioni.

Al comma 8 lett. b) la norma stabilisce che nelle aree di montagna “*gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, compresi i piccoli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli artt. 14 e 39, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi dovrà garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna quali crinali e vette di elevato valore scenico e panoramico, nonché l'assenza di interferenze rischiose o comunque negative*

Ciò premesso si osserva che la funzione del comma 8 lett. b) è anzitutto quella di stabilire che gli interventi finalizzati alla produzione ed alla distribuzione della energia elettrica sono ammissibili, nelle aree di montagna, se coerenti con la programmazione settoriale o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

In secondo luogo la norma stabilisce che la progettazione di tali interventi “*dovrà garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna quali vette e crinali di elevato valore scenico e panoramico*” e tale locuzione pare al Collegio che imponga non un divieto di allocazione degli impianti di che trattasi sulle vette e crinali, sebbene una progettazione che garantisca la non compromissione e la percezione dell’elemento caratterizzante in quanto tale. In altre parole: la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica è consentita, dalla norma in esame, con che l’elemento caratterizzante non ne venga distrutto, anche solo parzialmente, e continui ad essere percepito come tale.

L’art. 13 comma 8 lett. b), infine, richiede che gli impianti di produzione di energia elettrica garantiscano, nelle zone di che trattasi, “*l’assenza di interferenze rischiose o comunque negative*”, con ciò alludendo non tanto ad interferenze di tipo meramente visivo – che di per sé non possono ragionevolmente definirsi rischiose né negative - quanto piuttosto di tipo ambientale (ad esempio: ripercussioni sulla vita della flora e fauna locale, interferenze con l’assetto idrogeologico del sito, etc. etc.).

In quanto norma speciale l’art. 13 comma 8 lett. b) assolve alla funzione di esplicitare, anche in deroga a quanto stabilito dal successivo comma 9, la astratta ammissibilità degli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in tutte le aree di montagna, ivi comprese le vette ed i crinali “*ad elevato valore scenico e panoramico*”; al medesimo tempo, tuttavia, la norma fornisce anche dei criteri di valutazione ai quali le autorità chiamate a pronunciarsi sulla autorizzazione alla realizzazione di uno di tali impianti debbono attenersi: con ciò facendo la norma realizza già un contemperamento tra l’interesse alla preservazione del paesaggio montano e quello allo sviluppo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, che comunque è finalizzato alla tutela dell’ambiente. Se la realizzazione di un nuovo impianto dovrà allora essere esclusa, indipendentemente dal valore scenico o panoramico della zona interessata, qualora esorbitante dalla programmazione settoriale o qualora foriero di conseguenze rischiose o negative per l’ambiente, esso potrà invece essere autorizzato anche se da collocarsi su vette o crinali di particolare valore paesaggistico quando sia in linea con la programmazione settoriale, quando non sia idoneo a cagionare conseguenze negative o rischiose per l’ambiente e se il progetto garantisca la non compromissione dell’elemento caratterizzante.

Così interpretato l’art. 13 delle N.T.A. del P.P.R. non pone più quei problemi di compatibilità con l’art. 12 comma 10 del D. L.vo 387/03 e con le linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 n. 47987 che la ricorrente ha segnalato: la norma in esame, invero, in astratto e fatte salve le valutazioni delle autorità preposte alla tutela paesaggistica consente la allocazione di impianti eolici in qualsiasi zona montana ed in particolare anche all’apice di vette e crinali. Peraltro, essendo state nel frattempo emanate le Linee Guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Regione Piemonte potrà, nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 17 delle suddette Linee Guida, individuare eventuali siti non idonei a tale scopo, con normativa integrativa e/o modificativa del P.P.R., che però allo stato non risulta essere stata adottata.

La correttezza della interpretazione di cui sopra emerge anche dalla constatazione che un parco eolico allocato in Provincia di Cuneo, precisamente in prossimità del Colle San Giacomo, tra i Comuni di Priola e Viola, è stato recentemente autorizzato con positiva valutazione paesaggistica nonostante che alcune delle turbine eoliche insistano proprio nella fascia di 50 metri dal crinale: si

veda al proposito la documentazione depositata dalla ricorrente in data 09/03/2012 sub nn. 30-34. Orbene: è evidente che ove l'art. 13 delle N.T.A. al P.P.R. dovesse effettivamente interpretarsi nel senso che esso pone su tutte le vette e crinali un vincolo di inedificabilità opponibile anche ai parchi eolici, l'impianto di che trattasi, ancorché di dimensioni più ridotte (5 turbine) non avrebbe potuto essere autorizzato con le caratteristiche che invece esso ha; le Amministrazioni resistenti, d'altro canto, non hanno dedotto alcuna circostanza a giustificazione di tale deroga (ad esempio: la non inclusione del crinale interessato dalla Tavola P4; il rilascio della autorizzazione ad epoca precedente l'entrata in vigore del P.P.R.). Si trae quindi conferma che il vincolo di inedificabilità di cui all'art. 13 comma 9 delle N.T.A. allo stato non è opponibile agli impianti eolici, evidentemente in ragione della previsione di cui all'art. 13 comma 8 lett. b).

11.6. I pareri della Soprintendenza e della Regione impugnati nell'ambito del ricorso 1514/10, che hanno bocciato anche l'ultima versione del progetto - la quale ha ridotto a 12 il numero delle turbine eoliche, in tal modo risolvendo gran parte dei problemi di visibilità dal Castello di Casotto - sono dunque illegittimi in quanto si fondano esclusivamente sulla considerazione che tale progetto prevede l'allocazione delle turbine nella fascia di inedificabilità individuata dall'art. 13 comma 9 della N.T.A. del P.P.R., allorché si sarebbe dovuto considerare che tale vincolo di inedificabilità è derogabile, in forza della previsione di cui all'art. 13 comma 8 lett. b), con riferimento alle sole opere afferenti gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, tra i quali sono specificamente compresi anche i parchi eolici.

La Soprintendenza e la Regione dovranno quindi rinnovare le rispettive valutazioni sull'ultima versione del progetto tenendo conto di quanto sopra statuito, e cioè della possibilità di allocare le turbine del parco eolico anche nella fascia di 50 metri che costeggia, da ciascun lato, il crinale. La rinnovazione di tale giudizio non è resa superflua dalle prescrizioni apposte dalla Soprintendenza nel parere del 5 ottobre 2010: tali prescrizioni, infatti, non esprimono le ragioni del diniego ma costituiscono indicazioni per la futura progettazione e quindi erroneamente danno per scontato – proprio in forza della censurata premessa che fonda il diniego - che le turbine del parco eolico debbano essere riallocate in zona che le rende più visibili dai centri abitati ed in particolare dal Centro di Casotto.

Chiarita l'erronea premessa sulla quale si fonda il diniego opposto dalla Soprintendenza viene meno la validità dell'intero contenuto del parere, anche nella parte prescrittiva.

11.7. Peraltro va detto che il ricorso in esame merita di essere accolto anche per la fondatezza delle censure articolate sub VI, VII ed VIII., che per brevità possono essere considerate unitariamente.

Colpisce infatti l'insistenza della Soprintendenza, ed in parte anche della Regione, nel pretendere la riduzione della altezza degli aerogeneratori al fine di evitare qualsiasi interferenza visiva con il complesso monumentale del Castello di Casotto al fine di ridurre l'impatto visivo dai comuni di Garessio, Viola e da un santuario presente nella zona.

E' già discutibile che sia imposta l'assenza di qualsiasi rapporto di intervisibilità con il Castello di Casotto e con gli edifici contigui, non essendo chiaro se il decreto che ha dichiarato il notevole interesse culturale del Castello di Casotto contempli un vincolo di tutela indiretta che si estende a comprendere anche il sito del parco eolico.

Ma anche la pretesa di ridurre la altezza degli aerogeneratori (che sottende un giudizio estetico negativo di tali impianti, il quale è soggettivo e non necessariamente corrisponde al comune sentire dell'epoca corrente) non è totalmente condivisibile per la ragione che la riduzione dell'altezza delle torri – altezza che nell'ultimo progetto è stata elevata a 100 metri per aumentare la produttività delle

turbine e per compensare in tal modo la riduzione del numero delle stesse - non risolve comunque il problema della visibilità del parco eolico da valle e tanto meno dai percorsi escursionistici.

Infine si deve considerare che l'art. 13 comma 8 lett. b) delle N.T.A. al P.P.R. non indica - come già precisato – le interferenze visive tra i criteri che debbono essere tenuti presenti ai fini di autorizzare la realizzazione di parchi eolici su vette e crinali anche di particolare valore paesaggistico: ciò dimostra che la considerazione di tale aspetto è diventata, anche per il pianificatore regionale, recessiva rispetto a quella inherente la funzionalità degli impianti in questione agli obiettivi della programmazione settoriale ed a quella inherente la presenza/assenza di interferenze rischiose o negative per l'ambiente.

Negli impugnati pareri della Soprintendenza e della Regione, tuttavia, l'aspetto della visibilità dell'impianto rimane l'unica fonte di criticità, insieme alla supposta violazione dell'art. 13 delle N.T.A. , , dovendosi prendere atto del fatto che quantomeno con riferimento all'ultima versione progettuale non sono state evidenziate criticità di tipo ambientalistico.

11.8. Il ricorso n. 1514/2010 può dunque essere accolto sulla scorta delle dianzi esposte considerazioni, con conseguente annullamento del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Culturali e Paesaggistici del Piemonte di cui alla n. 21938 del 5 ottobre 2010, nonché del parere della Regione Piemonte di cui alla nota n. 41161/DB814 del 6 ottobre 2010.

12. Si passa ora all'esame del ricorso n. 488/2011, il quale ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri, investito ai sensi dell'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90, della composizione del dissenso emerso in sede di Conferenza di Servizi, ha deliberato di “*condividere le motivazioni espresse dalla Soprintendenza*” e “*di dare atto che, sulla base di tali osservazioni, che integralmente si recepiscono, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso*”.

Con il ricorso introduttivo di tale giudizio la ricorrente ha inoltre impugnato anche una serie di atti presupposti, tra i quali il nuovo parere della Soprintendenza di cui alla nota n. 1466 del 24 gennaio 2011. Ivi si legge che l'area interessata dal parco eolico di che trattasi non sarebbe individuata dal Piano Energetico Ambientale Regionale del Piemonte tra quelle di interesse per la produzione eolica; che l'area medesima sarebbe vincolata ai sensi di uno specifico D.M. del 1° agosto 1985, con il quale era stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona di Colla di Casotto e di Alpe di Perabruna, nonché per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. d) e g) del D. L.vo 42/04 e dall'art. 13 delle N.T.A. del P.P.R.; che il crinale oggetto di intervento costituisce un raro esempio di preservazione del paesaggio, essendo tutelato sin dal 1985, e quindi merita una particolare salvaguardia; che la società ricorrente non ha ridotto l'altezza dei generatori né predisposto la progettazione delle opere di mitigazione, come richiesto nel parere del 5 ottobre 2010. La Soprintendenza, pertanto, anche ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri ha ribadito il proprio parere negativo.

12.1 A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 12 del D. L.vo 387/03, falsa applicazione dell'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90, incompetenza assoluta ad effettuare la composizione del dissenso; in subordine illegittimità per mancata disapplicazione dell'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90 per violazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE.

Secondo la ricorrente il procedimento per il rilascio della autorizzazione unica contemplato dall'art. 12 del D. L.vo 387/03 costituisce la sede nella quale deve essere effettuata la valutazione comparata

dei vari interessi coinvolti nella decisione di autorizzare, o meno, la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e la conferenza di servizi indetta ai sensi di tale norma ha natura non decisoria ma istruttoria. Pertanto il dissenso emerso nell'ambito di tale conferenza di servizi non può essere superato mediante il ricorso al procedimento contemplato all'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90. Il Consiglio dei Ministri non aveva quindi alcuna competenza ad esprimersi in ordine al dissenso sorto nella conferenza di servizi istruttoria espletata sul progetto presentato dalla ricorrente; la decisione avrebbe dovuto essere adottata, invece, dalla Provincia di Cuneo in quanto autorità procedente.

II) sotto altro profilo violazione dell'art. 12 del D. L.vo 387/03 e dell'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90, nonché incompetenza assoluta ad emettere la decisione finale: anche a voler ritenere applicabile l'art. 13 *quater* comma 3 della L. 241/90, la decisione del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto essere recepita nel provvedimento conclusivo del procedimento, di competenza della Provincia di Cuneo;

III)) violazione dell'art. 12 del D. L.vo 387/03, falsa applicazione dell'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90, violazione dell'art. 6 della L. 241/90, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, omessa valutazione delle risultanze istruttorie della conferenza di servizi, omessa composizione del dissenso, violazione dell'art. 3 L. 241/90, carenza assoluta di motivazione, violazione dell'art. 10 L. 241/90 e dei diritti dei partecipanti al procedimento.

La decisione del Consiglio dei Ministri è priva delle motivazioni che dimostrano che esso ha svolto la funzione di mediazione che è chiamato a svolgere nel procedimento contemplato dall'art. 14 *quater* comma 3 L. 241/90: infatti l'organo governativo non ha tenuto in alcun conto i pareri favorevoli espressi dalla quasi totalità degli enti coinvolti nella conferenza di servizi, appiattendosi sul parere della Soprintendenza e violando i diritti di difesa della interessata, alla quale non sono stati trasmessi gli ultimi pareri istruttori che hanno fondato la decisione;

IV) violazione dell'art. 12 del D. L.vo 387/03, falsa applicazione dell'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90 sotto altro profilo, violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 120 Cost., come richiamati dall'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90, sviamento di potere.

La ricorrente mette in rilievo che la decisione in concreto adottata dal Consiglio dei Ministri non tiene conto degli obblighi che a livello comunitario gravano sullo Stato italiano, e per esso sulle Regioni, in materia di raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica. In particolare si è evidentemente omesso di considerare che l'area del progetto individuata dalla ricorrente costituisce una delle sole due zone che la Relazione Programmatica sull'Energia, adottata con D.G.R. 30-12221 del 28 settembre 2009 – ha ritenuto idonee alla produzione di energia eolica, e che l'impianto progettato dalla ricorrente contribuirebbe concretamente al sollecito raggiungimento, da parte della Regione Piemonte, della quota di produzione di energia eolica ad essa assegnata;

V) violazione dell'art. 12 del D. L.vo 387/03, falsa applicazione dell'art. 14 *quater* comma 3 , violazione dell'art. 3 L. 241/90 sotto altro profilo.

La ricorrente denuncia non essere corretta l'affermazione - contenuta nell'ultimo parere della Soprintendenza - secondo la quale il sito di progetto non rientrerebbe tra quelli individuati dal P.E.A.R. quale sito di interesse. Non si è considerato che l'efficacia del D.M. 1° agosto 1985, che a suo tempo vincolò l'area di progetto, è oramai da tempo venuta meno. Il Consiglio dei Ministri non ha considerato la riduzione dell'impatto del parco eolico cui la ricorrente è pervenuta con l'ultima versione progettuale, ha recepito acriticamente le considerazione della Soprintendenza e quindi non

ha effettuato quella comparazione dei vari interessi in gioco che è propria della funzione assegnata al Consiglio dei Ministri nella procedura di che trattasi e che avrebbe anche consentito di superare il dissenso espresso dalla Soprintendenza e dalla Regione;

VI) violazione dell'art. 12 del D. L.vo 387/03, falsa applicazione dell'art. 14 *quater* comma 3 , violazione dell'art. 3 L. 241/90 sotto altro profilo, travisamento dei fatti: con la censura in esame la ricorrente ripropone tutte le questioni di legittimità dell' art. 13 comma 8 lett b) e comma 9 delle N.T.A. del P.P.R., richiamato anche nell'ultimo parere del 24 gennaio 2011;

VII) illegittimità derivata della decisione del Consiglio dei Ministri dalla illegittimità del parere della Soprintendenza del 5 ottobre 2010, avverso il quale

Anche questo ricorso merita di essere accolto.

12.2.Va preliminarmente chiarito che non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo il quale la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo 387/03 avrebbe natura istruttoria.

Sulla natura decisoria della conferenza di servizi riunita ai sensi dell'art. 12 D. L.vo 387/03 si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5921 del 9 novembre 2011, che il Collegio - anche sulla scorta della recente pronuncia della Sezione n. 449 del 18 aprile 2012, soffermatasi sul punto - ritiene condivisibile ravvisandosi in tale conferenza i tratti salienti della conferenza di servizi di tipo decisoria. Questi ultimi, secondo quanto chiarito ancora di recente da Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2378 del 18 aprile 2011, si debbono ravvisare nella *“struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza che ha valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie ed incidente sulle situazioni degli interessati; è riservata all'Autorità precedente la determinazione finale previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse, ferma restando l'autonomia del potere provvedi mentale dell'Autorità”*. L'art. 12 del D. L.vo 387/03 affida chiaramente alle regioni, o alle province da esse delegate, il ruolo di autorità procedente competente ad assumere la decisione finale e ad effettuare la comparazione degli interessi coinvolti tenendo conto di tutte le posizioni espresse in sede di conferenza di servizi all'uopo convocato. Per tale ragione sono ravvisabili, nella conferenza di servizi indetta ai sensi della norma in esame, le caratteristiche proprie della conferenza di servizi decisoria.

L'argomento sul quale poggia il ragionamento della ricorrente per argomentare l'incompetenza assoluta del Consiglio dei Ministri a dirimere il dissenso insorto in seno alla conferenza di servizi - e cioè la natura istruttoria della conferenza di servizi ex art. 12 D. L.vo 387/03 – è quindi destituito di fondamento. Peraltro il Collegio rileva che nel caso di specie non si potrebbe comunque prescindere dalle modalità di superamento del dissenso indicate dalla legge 241/90 stante che l'art. 12 del D. L.vo 387/03 richiama espressamente tutte le norme della legge generale sulla trasparenza amministrativa che regolano il funzionamento della conferenza di servizi. In tal senso si veda anche la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1020/2010.

Correttamente, pertanto, la Provincia di Cuneo ha rimesso al Consiglio dei Ministri la decisione sul dissenso manifestato in seno alla Conferenza di Servizi dalla Soprintendenza e dalla Regione.

12.3. La decisione del Consiglio dei Ministri é stata poi ritualmente recepita dalla Provincia di Cuneo nella decisione conclusiva del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D. L.vo 387/03.

Al proposito va sottolineato che il meccanismo di superamento del dissenso contemplato all'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90 si conclude con una decisione che deve considerarsi vincolante per l'autorità procedente: tale meccanismo é stato previsto dal legislatore solo per il caso in cui il dissenso venga manifestato da una autorità preposta alla tutela di interessi di particolare rilevanza, e non avrebbe alcun senso ipotizzare che la decisione assunta in tale sede dal Consiglio dei Ministri possa essere rimessa in discussione dalla autorità procedente, giacché in tal caso la fase procedimentale che si svolge innanzi al Consiglio dei Ministri rischierebbe di tradursi in un inutile dispendio di tempo ed energia, rendendo più farraginosa l'azione amministrativa

Da questo punto di vista il fatto che la decisione del Consiglio dei Ministri abbia concluso affermando l'impossibilità di procedere alla realizzazione del progetto non costituisce esercizio indebito di una competenza spettante alla autorità procedente, sebbene una mera constatazione discendente dall'effetto vincolante, per la autorità procedente, della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri.

Sono dunque infondati i primi due motivi posti a fondamento del ricorso in esame.

12.4. Il ricorso merita invece di essere accolto sulla base delle ulteriori doglianze.

12.4.1. E' opportuno premettere che il procedimento di cui all'art. 14 *quater* comma 3 della L. 241/90 deve essere inteso non come un tentativo di conciliazione o come semplice mediazione finalizzata a trovare l'intesa tra le varie amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Esso costituisce invece il momento in cui il Consiglio dei Ministri si deve fare carico della responsabilità della decisione finale, se del caso andando di contrario avviso rispetto alle amministrazioni dissidenti: ciò al fine di realizzare quel contemperamento di interessi che comunque deve essere effettuato al fine di pervenire alla decisione conclusiva di una conferenza di servizi di tipo decisorio, che per definizione coinvolge una molteplicità di interessi. In particolare va ricordato che l'art. 14 *quater* comma 3, laddove stabilisce che "*ove l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può comunque essere adottata*", non istituisce una mera facoltà decisoria dell'organo governativo, avendo piuttosto lo scopo di chiarire che questo ultimo non é tenuto ad attendere sino alla scadenza del sessantesimo giorno dal ricevimento degli atti per adottare la propria decisione finale sulle questioni oggetto di dissenso, decisione che peraltro é dovuta, sia essa preceduta da una intesa o meno, ed é poi vincolante per l'autorità procedente.

Quindi, mentre in linea generale la funzione di contemperamento degli interessi é attribuita – come sopra già precisato – alla autorità procedente, essa viene eccezionalmente assegnata al Consiglio dei Ministri quando si contrappongano interessi particolarmente rilevanti e di portata nazionale.

La diversa opzione interpretativa, secondo la quale l'art. 14 *quater* comma 3 L. 241/90 assegnerebbe al Consiglio dei Ministri un ruolo di mediazione privo della potestà di decidere , finirebbe per attribuire alle amministrazioni "dissidenti" un potere di voto del tutto inappropriato e comunque confligente con il principio per cui l'azione amministrativa discrezionale, dovendo perseguire il bene comune, richiede una ponderazione dei contrapposti interessi e deve tradursi in una scelta che tenda al maggior soddisfacimento possibile di tutti gli interessi: ciò che evidentemente non può accadere quando la decisione conclusiva di un procedimento che veda più amministrazioni coinvolte debba adeguarsi al parere espresso da una minoranza di esse senza avere alcun margine di scostamento.

Corollario di quanto sopra esposto é che il Consiglio dei Ministri, investito dalla Provincia di Cuneo di dirimere il dissenso insorto in seno alla Conferenza di Servizi indetta sul progetto di parco eolico presentato dalla ricorrente, era chiamato ad effettuare una ponderazione tra gli interessi di natura squisitamente paesaggistica dei quali si sono fatte portavoce la Soprintendenza e la Regione, e tutti gli altri interessi che a vario titolo erano rappresentati in conferenza di servizi, cioè a dire: l'interesse di tipo prettamente economico della società ricorrente; l'interesse dei tre Comuni nel cui territorio si estenderebbe il parco eolico, a disporre di energia pulita, a creare opportunità di lavoro, a rendere il proprio territorio più interessante dal punto di vista turistico (e questi sono gli argomenti che hanno indotto le tre Amministrazioni comunali a dare parere favorevole al progetto); infine l'interesse più generale, che in definitiva fa capo allo Stato, a produrre energia eolica al fine di rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria con riguardo agli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, produzione che per indicazione del legislatore comunitario deve considerarsi di primario interesse, tanto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e tutte le connesse opere ed infrastrutture godono della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.L.vo 387/03.

12.4.2. Orbene, ad avviso del Collegio questa ponderazione di interessi effettivamente il Consiglio dei Ministri nella sostanza l'ha omessa: ma al fine di comprendere le ragioni della decisione é opportuno riportare il contenuto della decisione del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011.

Essa, dato atto del parere della Soprintendenza del 24 gennaio 2011, del fatto che nella riunione istruttoria del 2 febbraio 2011 la Regione Piemonte aveva confermato che “*non risultano superate le perplessità tecnico progettuali e che peraltro le soluzioni proposte, anche per la loro efficace e realistica rappresentazione grafica, rappresentano un ottimo compromesso tra le necessità di produzione energetica e le esigenze paesaggistiche*”, ed infine del fatto che la Soprintendenza “*pur riconoscendo che le modifiche apportate nel corso dell'iter progettuale hanno contribuito a parzialmente ridurre l'impatto del parco eolico, questo comporta una cospicua trasformazione di un contesto tutelato per il suo grande valore paesaggistico con uno specifico decreto ministeriale, interessato inoltre dalla presenza monumentale del castello di Casotto*”; tutto ciò premesso ha così concluso: “*Ritenuto di condividere integralmente le motivazioni addotte dalla predetta Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli; Considerato che l'intesa di cui all'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90 non è stata raggiunta; DELIBERA di condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, di cui alle premesse, in merito al progetto per la realizzazione del progetto di parco eolico di Prato Rotondo nei Comuni di Garessio, Viola e Pamparato, in provincia di Cuneo, e di dare atto che, sulla base delle predette osservazioni, che integralmente si recepiscono, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso.*”.

Come si vede pare che la decisione in esame sia stata determinata dalla mera constatazione che i rilievi della Soprintendenza erano condivisibili e che non é stata raggiunta l'intesa tra con le Amministrazioni “dissenzienti”: infatti non v'è traccia, nella motivazione della decisione, delle ragioni per le quali il Consiglio dei Ministri ha ritenuto tutti gli interessi coinvolti nel progetto recessivi rispetto a quello di mantenere integro il sito della zona.

Va al proposito osservato che la Soprintendenza, sia nel parere rilasciato il 24 gennaio 2011 ai fini della decisione del Consiglio dei Ministri che in quello del 5 ottobre 2010, in realtà non ha chiesto alcuna particolare misura di mitigazione dell'impatto ambientale se non quelle necessarie per rendere le torri meno visibili: in particolare, nel parere del 5 ottobre 2010 l'adozione di misure di mitigazione era stata indicata in maniera del tutto generica, rendendo la relativa prescrizione priva di un significato preciso. In definitiva i pareri negativi della Soprintendenza sull'ultima versione

progettuale ruotano solo intorno alla natura vincolata ed incontaminata del sito, che la Soprintendenza intende, evidentemente, mantenere tale e che peraltro secondo l'organo ministeriale non avrebbe neppure le necessarie caratteristiche di ventosità.

Tale presa di posizione é evidentemente da rispettare, ma - come sopra già precisato - costituisce il frutto della valutazione di un organo deputato alla tutela di interessi specifici, e pertanto non costituisce il frutto di una adeguata ponderazione di tutti gli interessi in causa. Pertanto la condivisione di tale posizione richiedeva, da parte del Consiglio dei Ministri, una adeguata motivazione che desse conto delle ragioni per cui non riteneva accettabile arrecare a tale sito incontaminato le modificazioni conseguenti alla realizzazione del parco eolico, tanto più che nel caso di specie plurimi elementi deponevano per un giudizio non negativo sul progetto.

Va sottolineato, a tale proposito, il fatto che nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con D.G.R. n. 30-12221 del 28.09.2009, a pag. 151 si dà atto che i siti che in ambito regionale presentano valori di intensità di vento superiori o prossimi alla soglia di fattibilità sono solo sei (Colle San Bernardo, Capanne di Casola, Monte Fraiteve, Mombarcaro, frazione di Gad, e Monte Mottarone), ma nello stesso tempo dà atto che andrebbe indagata più approfonditamente la sfruttabilità ai fini eolici di almeno altre due zone: una di queste l'alta valle Tanaro, che comprende anche il Comune di Garessio, zona dalla quale si potrebbe trarre una produzione di 1.500/2.000 MWh/MW. La documentazione prodotta sub nn. 30-34 dalla ricorrente dimostra, del resto, che appena un anno fa é stata autorizzata la realizzazione di un parco eolico in una località non compresa tra le sei "di elezione" sopra citate, il che dimostra che la localizzazione del sito non costituisce l'unico dato per stabilire se un parco eolico possa essere sufficientemente produttivo o meno.

Si può obiettare che il parco eolico autorizzato in località Colle San Giacomo é di dimensioni molto più contenute, che le turbine, di dimensioni ridotte ridotte rispetto a quelle del progetto presentato dalla ricorrente, sono collocate all'esterno delle zone boscate, e che per tale ragione é stato ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico. Tuttavia va anche considerato che quell'impianto (che comunque vede alcune turbine collocate sulla linea di crinale) ha una produttività limitata, precisamente di 1.200 Kw per ciascuna delle 5 turbine: é quindi comprensibile che a fronte di una produzione di energia eolica non significativa il progetto sia stato ritenuto accettabile solo nel rispetto di determinate condizioni, tra le quali l'abbassamento delle torri a 65 metri e lo spostamento di una di esse fuori dalla zona boscosa.

Il discorso é però diverso per il progetto della ricorrente, il quale, anche nell'ultima versione, ridotta a 12 turbine, pare idoneo a produrre una quantità di energia eolica estremamente superiore a quella prodotta dall'impianto del Colle San Giacomo ed assolutamente significativa in rapporto a quella attualmente prodotta nella Regione Piemonte. Si legge al proposito a pagina 151 della Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con D.G.R. n. 30-12221 del 28.09.2009, che attualmente in Piemonte funziona un solo impianto, in Sale Langhe, della potenza di 500 Kw. Un altro impianto ubicato sul Colle San Bernardo, in via di realizzazione all'epoca della approvazione della citata relazione, ha una potenza complessiva di 15 MW. Il parco autorizzato sul Colle San Giacomo ha, come si é visto, una potenza annua di 6.000 Kw annui. Il parco eolico progettato dalla società ricorrente é invece idoneo a produrre, anche nell'ultima versione, oltre 82 MW annui, e ciò grazie alla adozione di rotatori capaci di mettersi in moto anche con una ventosità moderata (2,5 m/s).

In una Regione in cui la produzione di energia eolica é estremamente limitata ed é comunque riservata a siti montani; in un momento storico in cui la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce - a torto o a ragione: ma non é questa la sede in cui può essere messa in discussione la

scelta politica di favorire lo sviluppo della energia eolica - una priorità nella misura in cui sullo Stato grava anche un preciso obbligo internazionale relativo alla produzione di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili; in una fase di crisi economica e finanziaria che rende estremamente difficoltoso il reperimento di finanziamenti a causa delle tensioni di liquidità di cui risentono gli istituti bancari; in un contesto, insomma, nel quale la realizzazione di parchi eolici nella Regione Piemonte non può considerarsi un evento di probabile accadimento a causa di tutte le difficoltà testé menzionate, il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto spiegare in maniera precisa per quale ragione non riteneva accettabile, e quindi autorizzabile, la realizzazione di un parco eolico delle dimensioni che la ricorrente propone, il quale, quantomeno nell'ultima versione, non consta proponga problemi ambientali di particolare rilievo (si ribadisce al proposito che tutte le Amministrazioni coinvolte, ARPA compresa, hanno dato parere favorevole sull'ultima versione, alla quale si oppongono solo la Soprintendenza e la Regione per motivi legati alla visibilità dell'impianto).

Va inoltre considerato il fatto che il decreto ministeriale del 1° agosto 1985 che era stato approvato allo scopo di tutelare l'area di progetto, era stato emanato - come numerosissimi altri decreti ministeriali del 1° agosto 1985 soprannominati "galassini" - allo scopo di tutelare determinate aree in attesa della emanazione della apposita pianificazione paesaggistica regionale. Esso ha quindi ormai perso efficacia da tempo, e la zona del Monte Mindino deve ritenersi oggi tutelata, dal punto di visto paesaggistico, dalle vigenti norme di legge e paesaggistiche, tra le quale non ve n'è alcuna che imponga un divieto assoluto di realizzare impianti eolici nel sito di interesse: in particolare un tale divieto non discende dall'art. 13 delle N.T.A. del vigente P.P.R.

Un divieto assoluto di allocare impianti eolici neppure discende, nel caso di specie, dal fatto che il sito debba essere classificato, in base ai criteri "ERA", quale zona di "repulsione R1/R2". A pag. 161 la già citata Relazione Programmatica sull'Energia evidenzia che solo nelle zone di "esclusione" è preclusa la allocazione di impianti eolici. Le aree di "repulsione", invece, esprimono "*il grado di resistenza di tipo paesaggistico-ambientale del territorio alla localizzazione dell'opera, nelle quali la realizzazione stessa è comunque subordinata al rispetto di una quadro prescrittivo*", e quindi si tratta di aree astrattamente idonee ad ospitare impianti eolici. Infine il sito di interesse, idoneo alla produzione di 1500/2000 MWh/MW (si veda pag. 156 della Relazione), è anche classificabile, sempre secondo i criteri ERA, quale zona di attrazione A2 o A1.

A fronte di questa molteplicità di elementi il Consiglio dei Ministri era chiamato ad effettuare, in mancanza di una intesa tra le varie Amministrazioni, una scelta, che all'occorrenza poteva anche andare di contrario avviso a quella espressa dalla Soprintendenza, proprio perché non veniva in considerazione un'area protetta alla stregua di un parco nazionale.

La motivazione del provvedimento assunto dal Consiglio dei Ministri, però, non consente di comprendere se l'organo governativo si sia correttamente rappresentato ed abbia poi esaminato le varie problematiche cui sopra si è accennato, se la decisione sia il frutto della convinzione di non poter andare oltre alla constatazione del mancato raggiungimento della intesa o se, al contrario, sia frutto di una scelta autonoma e consapevole; in tale ultimo caso non consente di apprezzare le ragioni che hanno indotto a ritenere recessivo l'interesse pubblico alla realizzazione di un impianto qual è quello oggetto di causa.

La decisione del Consiglio dei Ministri è quindi illegittima, e pertanto va annullata, per inadeguatezza del corredo motivazionale e perché lascia presumere che essa esprima non una scelta autonoma dell'organo governativo, quanto una semplice presa d'atto del dissenso espresso dalla Soprintendenza.

Va peraltro annullato anche il presupposto parere della Soprintendenza del 24 gennaio 2011, che richiama l'illegittimo parere già reso il 5 ottobre 2011 e che comunque risulta affetto da travisamento di fatto laddove afferma la perdurante efficacia del D.M. 1° agosto 1985 e la non inclusione del sito di progetto tra le aree ritenute non sufficientemente ventose.

Il ricorso in esame può quindi essere accolto per le dianzi esposte ragioni, riconducibili al terzo dei motivi di ricorso.

13. Si passa infine all'esame del ricorso rubricato al n. 1041/2011.

Esso ha ad oggetto la determinazione del Dirigente dell'ufficio V.I.A. della Provincia di Cuneo n. 2892 del 21 giugno 2011, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto di parco eolico presentato dalla ricorrente nonché diniego della autorizzazione unica ex art. 12 D. L.vo 387/03.

La ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti presupposti, nonché plurimi vizi propri che nella sostanza ripropongono le censure di illegittimità articolate in occasione delle precedenti impugnazioni.

Il Collegio rileva che il provvedimento in esame, dopo aver ripercorso le tappe dell'articolato procedimento, snodatosi nel corso di ben cinque anni, fonda il diniego di compatibilità ambientale sulla mera constatazione che il progetto non può essere realizzato a causa del diniego opposto dalla Soprintendenza nel parere del 5 ottobre 2010, formalmente recepito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella decisione del 9 febbraio 2011. Dipoi, dato atto del dissenso espresso anche dalla Regione Piemonte nel parere del 6 ottobre 2010, il provvedimento esprime anche il diniego definitivo di autorizzazione unica.

Come si vede, il provvedimento del Dirigente della Provincia di Cuneo si fonda solo sugli atti scrutinati nei paragrafi che precedono, la cui illegittimità è stata acclarata dal Collegio.

Il ricorso va pertanto accolto per illegittimità derivata, potendosi ritenere superfluo l'esame di ogni ulteriore censura.

14. I ricorsi in epigrafe indicati vanno conclusivamente accolti, previa riunione, nei sensi di cui in motivazione.

La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

- riunisce i ricorsi, 280/2010 R.G., 1514/2010 R.G., 488/2011 e 1041/2010 al ricorso n. 227/08 R.G.;

- dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, i ricorsi n. 227/08 R.G. e 280/2010 R.G.;

- accoglie il ricorso n. 1514/2010 R.G. e per l'effetto annulla la nota prot. n. 21398 cl. 34.10.09/466.742.1189 in data 5.10.2010 del MIBAC - Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli nonché la nota prot. 41161/DB814 in data 6.10.2010 della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriale ed Edilizia;

- accoglie il ricorso n. 488/2011 e per l'effetto annulla nota del 9.2.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante deliberazione del Consiglio dei Ministri nonché la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. 1466 in data 24.1.2011;

- accoglie il ricorso n. 1041/2011 R.G. e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio VIA della Provincia di Cuneo n. 2892 in data 21.6.2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)